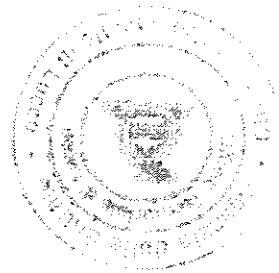


STATUTO
"ARS VIVENDI APS"



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, è costituita l'Associazione denominata "ARS VIVENDI Associazione di promozione sociale" in sigla "ARS VIVENDI APS" di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Lucca (LU).

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Le finalità dell'associazione sono quelle di diffondere al largo pubblico la tradizione dei nostri territori e della nostra Italia, perpetuando, Buone Maniere, Cucina Tradizionale, Dimore Storiche al fine di riscoprire temi valoriali dimenticati.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 4) DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di entrate derivanti da quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versate dai soci, contributi e liberalità dei soci, di enti privati o pubblici, sottoscrizioni, raccolte

pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che soddisfano le seguenti condizioni:

- Essere di buona condotta morale;
- Non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- Non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo al Consiglio Direttivo.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente :

- L'indicazione, in caso di persone fisiche, del nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persona giuridiche, di ragione o

denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- L'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- La dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno della stessa, accertando l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

La deliberazione ad ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare alle attività associative;
- Diritto di voto in assemblea;
- Rivestire cariche sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione;
- Esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'Associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, la quota associativa nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo annualmente.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Ogni associato può recedere con un preavviso di almeno tre mesi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'Associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il mancato possesso e la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione del presente statuto;
- L'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

- L'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore ai tre anni;
L'esclusione deve essere decisa con delibera dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta e dopo aver ascoltato le controdeduzioni dello stesso.
La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso ed ha effetto immediato.
L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.
Gli associati esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 13) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio d'esercizio;
- La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli amministratori e dei liquidatori;
- La deliberazione sull'esclusione degli associati;
- La modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- La trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Lo scioglimento dell'Associazione;
- La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- L'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

ART. 15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e, per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative, ove previste.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia e purché non risulti più disagiata per gli associati parteciparvi.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- Il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che il Consiglio Direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;
- nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzate per lo svolgimento

della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso della convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 3 (tre) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 16) QUOZIENTE DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ. le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 17) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.



Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative, ove previsto.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente oppure, dal Consigliere più anziano.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In assemblea ciascun socio ha un voto.

Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa,

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'assemblea straordinaria in particolare:

- a) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

TITOLO V

DIREZIONE

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

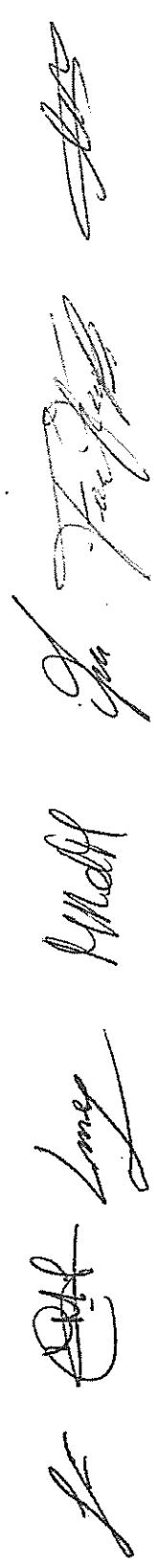
Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente. In conformità dell'art. 26, comma 2, D.Lgs 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente che è eletto dall'assemblea mentre le altre cariche associative sono nominate tra i suoi membri dal Consiglio direttivo .

La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione.



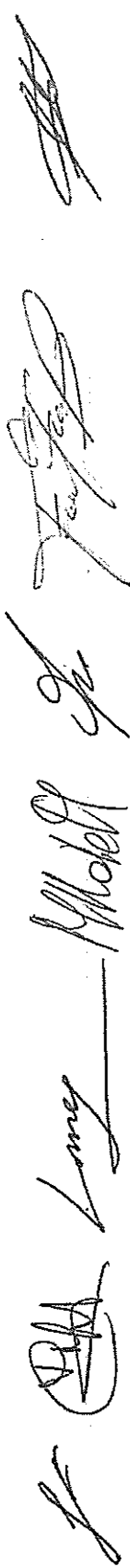
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Ad essi competono in particolare:

- a) La redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) La fissazione delle quote associative, ove previste;
- c) Le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) Le decisioni relative alle attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) Le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) L'elaborazione di proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) La facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) Le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k) Ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 20) COMPENSO CONSIGLIO DIRETTIVO



Al Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 21) DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) Per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

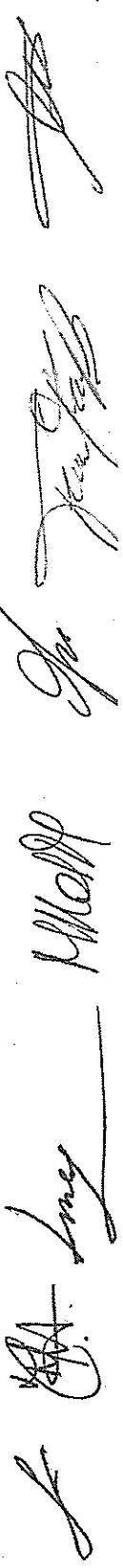
- a) Per dimissioni;
- b) Per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta
- c) per revoca per gravi motivi da parte dell'assemblea

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi



e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di quest'ultimo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o dal Vicepresidente.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 23) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore e depositato nei termini di legge nel RUNTS.

ART. 24) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 25) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- Lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- Tutti gli associati sono venuti a mancare.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

ART. 26) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

L'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

ART. 27) DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altro ente del terzo settore che persegua finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

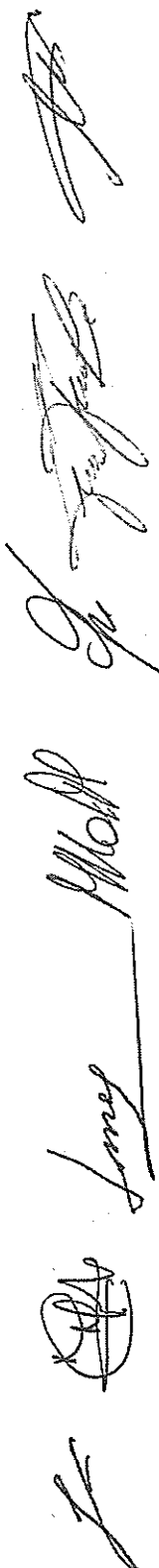
ART. 28) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato al Consiglio Direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

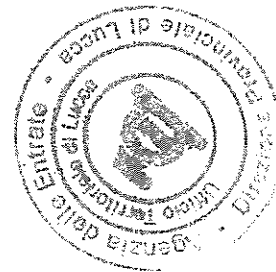
ART. 29) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto



In data due novembre duemilaventiquattro, alle ore quindici e trenta, presso la sede dell'Associazione, Via del Cimitero XXIII - Vicopelago, n. 573, Comune di Lucca, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ARS VIVENDI, come da avviso inviato agli associati in data ventiquattro ottobre duemilaventiquattro per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente Sig. Mercuri Cepparello Massimo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Resseguier de Miremont Marina. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati :

- Fanizza Bernardini Federico
- Resseguier de Miremont Marina
- Gaspari Ornella
- Faleri Gilda
- Mercuri Cepparello Leopoldo Cepparello
- Fanizza Massimo.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto a seguito dei rilievi posti in essere dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di richiesta di iscrizione. Il Presidente dichiara che, il testo dello Statuto, è stato opportunamente revisionato dal Centro Servizi Volontariato Toscana, apportando modifiche ed integrazioni come indicato dall'ufficio U.O. 2.1 Programmazione, Progettazione dei Servizi e Punto Unico di Accesso – Ufficio Terzo Settore istituito presso il Comune di Lucca in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa ai fini della registrazione al R.U.N.T.S..

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° sette; contrari zero; astenuti zero.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Resseguier de Miremont Marina

Il Presidente Mercuri Cepparello Massimo

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 14.11.2024

Al n. 1259 serie 3